



INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO	4
ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO - APPALTO A CORPO	4
ARTICOLO 5 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	5
ARTICOLO 7 – SOSPENSIONI E PROROGHE	6
ARTICOLO 8 – INDEROGABILITA' DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	7
ARTICOLO 9 -PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.....	7
ARTICOLO 10 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	8
ARTICOLO 11 –COLLAUDO	9
ARTICOLO 12 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E TERMINI DI PAGAMENTO	10
ARTICOLO 14 - RITARDO NEI PAGAMENTI LAVORI	12
ARTICOLO 16 - DIRETTORE DEI LAVORI.....	13
ARTICOLO 18 – VARIANTI LAVORI	14
ARTICOLO 19 - DIMINUZIONE DEI LAVORI.....	16
ARTICOLO 20 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	16
ARTICOLO 21 - PENALI.....	16
ARTICOLO 22- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
ARTICOLO 24 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	20
ARTICOLO 25 – PAGAMENTO SUBAPPALATORE.....	21
ARTICOLO 26- CAUZIONE DEFINITIVA	21





ARTICOLO 27 – COPERTURE ASSICURATIVE	22
ARTICOLO 28 – OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI.....	23
ARTICOLO 29 - ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI	24
ARTICOLO 30 – PIANI DI SICUREZZA	24
ARTICOLO 31 – ONERI APPALTATORE	25
ARTICOLO 32 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	26
ARTICOLO 33 - ELEZIONE DI DOMICILIO.....	26
ARTICOLO 25 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	27
ARTICOLO 34 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	27
ARTICOLO 35 - FORO COMPETENTE.....	27
ARTICOLO 36 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO	27
ARTICOLO 37 - DISPOSIZIONI FINALI	28





SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI TRA

- ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Napoli _____ - Codice Fiscale e Partita Iva _____ - (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

- _____ - (di seguito denominato “Appaltatore”)

Congiuntamente definite “Parti”.

PREMESSO

- 1) che con bando pubblicato il _____ ASIA Napoli S.p.A. ha indetto una gara per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto i lavori di realizzazione del Parco pubblico ecosostenibile con annessa isola ecologica nell’area nella disponibilità di ASIA Napoli S.p.A. di via G.A. Campano angolo via Mugnano a Marianella, il tutto meglio dettagliato negli elaborati progettuali e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
- 2) che entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenuti n. _____ plichi contenenti le offerte;
- 3) che l’offerta presentata da _____, è risultata aggiudicataria dell’appalto avendo comprovato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- 4) che in data _____, con nota _____, il Responsabile del Procedimento ha comunicato all’Appaltatore l’aggiudicazione definitiva;
- 5) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del D. Lgs n. 163/2006;
- 6) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore ha presentato:
 - la cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto;
 - la copertura assicurativa ex art. 129, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

PARTE I NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315

Sede Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 735 15 85 • Fax +39 081 735 15 77 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637



I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende _____;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Capitolato**: si intende il Capitolato Speciale d'Appalto consegnato in sede di gara;
- per **Progetto** si intende il progetto esecutivo posto a base di gara;
- per **Direttore dei lavori** si intende il geom. _____;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Offerta** si intende l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'ing. Aldo Amitrano;

ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, i lavori di realizzazione del Parco pubblico ecosostenibile con annessa isola ecologica nell'area nella disponibilità di ASIA Napoli S.p.A. di via G.A. Campano angolo via Mugnano a Marianella, il tutto meglio dettagliato nel Progetto e nei relativi allegati, nel Capitolato Speciale d'Appalto e in ogni altro documento allegato o richiamato nel Contratto.

2.2 L'Appaltatore, avendo sottoscritto unitamente al Responsabile del Procedimento il verbale di cui all'art. 106, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, accetta, senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di cui al precedente capoverso alle condizioni riportate nel Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto ed in ogni altro atto allegato o comunque richiamato nel Contratto.

2.3 L'Appaltatore, avendo attestato di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, ed avendo preso visione dei luoghi interessati dai lavori, si accolla il rischio connesso ad un'offerta formulata in relazione a quantità di lavorazioni a corpo non corrispondenti a quelle di Progetto.

2.4. L'esecuzione dei lavori deve avvenire a regola d'arte ed in conformità al Progetto, al Capitolato Speciale d'Appalto e ad ogni altro documento allegato o richiamato nel Contratto.

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO - APPALTO A CORPO

3.1 La Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore un corrispettivo globale, forfetario ed omnicomprensivo pari ad Euro _____, oltre iva e altri oneri di legge e comprensivo di Euro _____ per gli oneri di sicurezza.

3.2 Trattandosi di un appalto a corpo, l'importo dei lavori offerto in sede di gara resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore





attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori e senza che l'Appaltatore possa formulare riserve o richieste di maggiori compensi derivanti dalla quantizzazione dei lavori eseguiti, e ciò anche in considerazione del fatto che l'importo dell'appalto è riferito alle stime liberamente ed autonomamente effettuate da quest'ultimo, sulla base dei documenti di gara. Il Contratto è soggetto al regime del prezzo chiuso così come regolato dall'art. 133, comma 3, del D. Lgs. 163/2006.

3.3 L'importo contrattuale sopra convenuto si intende globale e comprensivo dell'esecuzione di tutti gli approvvigionamenti, i materiali, le forniture ed ogni altro materiale occorrente per eseguire a regola d'arte i lavori oggetto di appalto. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Cod. Civ. salvo quanto disposto dall'art. 133, comma 4, del D Lgs n. 163/2006.

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

4.1 La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione del D. Lgs n. 163/2006, del D.P.R n. 207/2010 e del D. M. n. 145/2000, nella parte vigente, e di ogni altra normativa vigente in materia di lavori pubblici, nonché completa accettazione del Progetto e di tutte le norme che regolano il presente appalto.

4.2 Sono, invece, estranei al Contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al Progetto.

4.3 Sono estranei al Contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari allegati al Progetto ai quali si applica il ribasso contrattuale. Questi ultimi sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 20 del Contratto.

PARTE II INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 5 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

5.1 La consegna dei lavori oggetto dell'appalto avverrà ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 e ss del D.P.R. n. 207/2010, mediante la redazione di apposito verbale, da redigersi a cura del Direttore dei Lavori previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, non oltre 45 giorni dalla stipula del Contratto.

5.2 Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 153 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque la data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine, fissato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del Contratto e





all'incameramento della cauzione.

5.3 E' facoltà della Stazione Appaltante procedere, in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 153, comma 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010. In caso di consegna in via d'urgenza, l'Appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza disciplinati dal Contratto e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 6 – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

6.1 Il termine per l'ultimare i lavori oggetto dell'appalto è fissato in _____ giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 154 del D.P.R. n. 207/2010. Tale termine deve intendersi perentorio ed essenziale nell'interesse della Stazione Appaltante.

6.2 Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto anche delle ferie contrattuali, dei periodi di piovosità media ed ogni ulteriore periodo previsto dalla normativa vigente.

6.3 L'Appaltatore si obbliga a rispettare il cronoprogramma dei lavori e, pertanto, si obbliga ad organizzare il lavoro, le maestranze, i mezzi, i macchinari e quant'altro occorrente per la corretta e completa esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto in modo da rispettare tutti il termine di ultimazione di cui al precedente punto 6.1.

ARTICOLO 7 – SOSPENSIONI E PROROGHE

7.1 Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche avverse o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità nell'apposito verbale.

7.2 Fuori dei casi previsti al precedente capoverso, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. n.207/2010. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

7.3 Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

7.4 Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.





7.5 Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

7.6 I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione. Nel verbale di ripresa, il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale.

7.7 L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del termine di 30 giorni previsto per l'eventuale concessione da parte del Responsabile del Procedimento. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ARTICOLO 8 – INDEROGABILITA' DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa esecuzione o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento delle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione dei lavori o degli impianti a meno che non siano stati ordinati dal Direttore dei Lavori o concordati con quest'ultimo;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, i subappaltatori o altri incaricati;
- e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale.

ARTICOLO 9 -PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

9.1 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori nel rispetto del cronoprogramma facente parte del Progetto. Tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante con conseguente obbligo dell'Appaltatore di modificare il proprio programma esecutivo dei lavori.





9.2 L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato anche indipendentemente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori che deve essere compatibile con i tempi di ultimazione degli stessi. Tale programma redatto dall'Appaltatore, in funzione del cronoprogramma e in relazione alla propria organizzazione imprenditoriale e lavorativa, assume valenza contrattuale al fine di verificare l'andamento dei lavori anche in funzione di un'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs n. 163/2006.

9.3 Il programma esecutivo dei lavori deve essere approvato dal Direttore dei Lavori prima dell'inizio degli stessi; tale approvazione non costituisce comunque alcuna assunzione di responsabilità da parte del Direttore dei Lavori e della Stazione Appaltante, restandone quindi pienamente responsabile l'Appaltatore. Resta inteso che il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con i piani di sicurezza. Qualora il Direttore dei Lavori, a seguito di controlli eseguiti, dovesse riscontrare ritardi o variazioni nel programma tali da ripercuotersi sul normale svolgimento dei lavori, procederà a contestare ciò all'Appaltatore, indicandogli le modalità ed i termini entro i quali dovrà rientrare nelle previsioni del programma. A tal fine, il Direttore dei Lavori può richiedere all'Appaltatore di incrementare le consistenze di uomini, degli impianti e delle attrezzature per l'esecuzione del lavoro (al fine di recuperare l'eventuale ritardo).

9.4 Il programma esecutivo dei lavori può, inoltre, essere modificato o integrato dal Direttore dei Lavori, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e, in particolare:

- a) per l'eventuale coordinamento con le prestazioni e le forniture da parte di altre imprese estranee al Contratto;
- b) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico e di tenuta o funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- c) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere.

9.5 E', comunque, facoltà della Stazione Appaltante e del Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori o nel corso degli stessi, ordinare l'esecuzione di particolari lavori o la diversa disposizione delle singole lavorazioni programmate o disposte dall'Appaltatore in funzione di particolare esigenze della Stazione Appaltante, senza che ciò dia diritto all'Appaltatore ad avanzare pretese per proroghe temporali o indennizzi di sorta.

ARTICOLO 10 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI





10.1 In seguito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, entro 5 giorni dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal precedente art 6, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

10.2 Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

10.3 Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l'Appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal Contratto in misura proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque non in misura non inferiore all'importo dei lavori di ripristino. Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei Lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 11 –COLLAUDO

11.1 Al termine dei lavori si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sempre che l'Appaltatore abbia fornito tutti i documenti, certificazioni as-built necessari all'inizio del collaudo. Tali operazioni si concluderanno con l'emissione del certificato di collaudo che assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

11.2 Se durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, porre rimedio a tali difetti. In caso di inadempienza dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi di altra ditta per l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'Appaltatore.





11.3 Tutte le spese dei collaudi per assistenza alle prove, saggi, personale, ripristino delle parti eventualmente alterare durante le attività di collaudo ecc. sono a carico dell'Appaltatore salvo gli onorari del/i collaudatore/i.

PARTE III DISCIPLINA ECONOMICA

ARTICOLO 12 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E TERMINI DI PAGAMENTO

12.1 La contabilità dei lavori oggetto dell'appalto sarà tenuta nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. n. 207/2010, oltre a quanto stabilito nel Contratto. Tutti lavori oggetto dell'appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le modalità indicate nel Contratto. L'importo dei lavori (a corpo) deve intendersi omnicomprensivo, fisso ed invariabile, riferito a tutti i lavori risultanti dalla documentazione tecnica contrattuale. Durante il corso dei lavori saranno effettuati pagamenti in acconto del corrispettivo contrattuale in funzione degli stati d'avanzamento dei lavori.

12.2 Il Direttore dei Lavori predisporrà, dopo l'accertamento in contraddittorio con l'Appaltatore, lo Stato di Avanzamento dei Lavori (o S.A.L.) per i pagamenti in acconto del corrispettivo contrattuale. Gli stati di avanzamento lavori saranno emessi dal Direttore dei Lavori tutte le volte in cui l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati abbia raggiunto il 20% dell'importo contrattuale, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, ma al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% di cui al successivo punto 12.5. Il S.A.L. deve riportare la dicitura "lavori a tutto il _____" con l'indicazione della data di chiusura e deve essere emesso entro 10 giorni dal raggiungimento della soglia percentuale innanzi indicata.

12.3 Sulla base degli stati d'avanzamento il Responsabile del Procedimento dovrà emettere, entro 30 giorni dalla data di maturazione dello stato di avanzamento, i corrispondenti certificati di pagamento, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, da inoltrare al competente ufficio della Stazione Appaltante per la relativa liquidazione. Il pagamento delle fatture relative ai S.A.L. sarà effettuato entro 30 giorni dalla data della emissione dei rispettivi certificati di pagamento, ferme restando le verifiche di legge. Ai fini del progressivo recupero dell'anticipazione di cui all'art. 13 del Contratto, la liquidazione di ciascun certificato di pagamento sarà eseguita corrispondendo all'Appaltatore un importo ridotto di una quota dell'anticipazione percentualmente equivalente al valore di incidenza del SAL di riferimento rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

12.4. Il Direttore dei Lavori predisporrà il conto finale entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, con le stesse modalità previste per i S.A.L., e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento. Il





Direttore dei Lavori dovrà allegare al conto finale una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione dei lavori è stata soggetta, allegando la documentazione di cui all'art. 200, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato non oltre 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa produzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria di pari ammontare. Tale pagamento non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del C.C. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di cui all'art. 141, comma 9, del D. Lgs n. 163/2006.

12.5 A garanzia degli obblighi relativi ai versamenti agli Enti Previdenziali e Assistenziali previsti dalle leggi vigenti, si opererà sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previe verifiche di legge (ES. Durc. Equitalia).

12.6. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di Contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.

ARTICOLO 13 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

13.1 Ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, della Legge n. 11/2015, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere all'Appaltatore un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

13.2 L'anticipazione è erogata previa costituzione e produzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata al tasso legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

13.3 L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto





al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

13.4 L'erogazione all'Appaltatore è prevista entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ARTICOLO 14 - RITARDO NEI PAGAMENTI LAVORI

14.1 Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 143, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, emette il certificato di pagamento entro 30 giorni dalla maturazione del SAL. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento e la sua effettiva emissione per la conseguente liquidazione. Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi come previsti per legge.

14.2 Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi come previsti per legge.

14.3 Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve. Il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

14.4 Qualora il pagamento della rata di saldo non dovesse avvenire nel termine di 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi come previsti per legge.

14.5 In ossequio a quanto disposto dall'art. 144, comma 4, del d.p.r. n. 207/2010 il saggio degli interessi di mora deve intendersi comprensivo del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

15.1 Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/2006, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito derivante dal Contratto ovvero di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.





PARTE IV DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E L'ESECUZIONE

ARTICOLO 16 - DIRETTORE DEI LAVORI

16.1 Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'appalto la Stazione Appaltante, prima della gara, ha provveduto alla nomina del Direttore dei Lavori con l'incarico di provvedere alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori appaltati secondo le disposizioni di legge e nel rispetto degli impegni contrattuali.

16.2 Il Direttore dei Lavori cura che i lavori appaltati siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del Progetto e del Contratto. Il Direttore dei Lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto.

16.3 Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge n. 1086/ 1971, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni previste dalla Legge n. 1086/1971, dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla legge n. 186/2004 (di conversione del Decreto legge n. 136/2004).

16.4 Il Direttore dei Lavori ha, tra l'altro, il compito di:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) provvedere alla segnalazione al Responsabile del Procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del D. Lgs n. 163 2006;
- c) predisporre i documenti contabili;
- d) acquisire e approvare il programma esecutivo dei lavori predisposto dall'Appaltatore;
- e) verificare il corretto andamento complessivo dei lavori e il rispetto del cronoprogramma da parte dell'Appaltatore;
- f) segnalare all'Appaltatore gli eventuali lavori che non ritenesse eseguiti a regola d'arte ed in conformità al Progetto ed al Contratto imponendogli, mediante appositi ordini di servizio, di provvedere a perfezionare o rifare a sue spese tali opere;
- g) impartire le necessarie disposizioni mediante ordini di servizio, da redigere in doppio originale e da comunicare all'appaltatore che sarà tenuto a restituirne copia debitamente sottoscritta per accettazione;
- h) fornire assistenza alle operazioni di collaudo.

16.5 Le verifiche del Direttore dei lavori, eseguite nel corso dell'esecuzione dei lavori, non escludono né la





responsabilità dell'Appaltatore per vizi e difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore, neanche per le parti ed i materiali già provati e verificati. Tali prove e verifiche non determinano il sorgere di alcun diritto a favore dell'Appaltatore né di alcuna preclusione a danno della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 17 - DIRETTORE DI CANTIERE

17.1 L'Appaltatore deve nominare il direttore di cantiere, che potrà coincidere con il direttore tecnico dell'impresa, o con il suo rappresentante delegato.

17.2 *[nel caso di ATI]* Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 145/2000, l'incarico della direzione di cantiere deve essere attribuito mediante apposita delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. La delega deve indicare specificatamente le attribuzioni che competono al direttore di cantiere, anche in rapporto a quelle di altri soggetti operanti nel cantiere. La nomina di direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori. Il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere ed è responsabile del rispetto del piano di sicurezza.

17.3 Il Direttore Tecnico dell'Appaltatore è il soggetto cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori e deve avere i requisiti previsti dall'art. 87, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010. Qualora l'Appaltatore, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi privo di Direttore Tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui all'allegato XI al D. Lgs. 81/2008, e designare un nuovo Direttore Tecnico, entro e non oltre 5 giorni dalla data in cui ne è rimasto privo. Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa, di cui all'art. 79, comma 1, lett. b) del D.P.R. 207/2000. Tale circostanza comporta la risoluzione del Contratto e la prosecuzione in danno.

ARTICOLO 18 – VARIANTI LAVORI

18.1 Nessuna variazione o addizione al Progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D. Lgs n. 163/2006.

18.2 Qualora, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006 sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al Progetto in esecuzione, non previste nel Contratto, il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento.





18.3 Per le sole ipotesi previste dall'art. 132, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006, la Stazione Appaltante può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto, salva l'applicazione degli articoli 161, comma 6, e 163 del D.P.R. n. 207/2010 e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai lavori.

18.4 L'Appaltatore, inoltre, ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell'Appaltatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 164 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo contrattuale, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dall'art. 161, comma 13, del D.P.R. n. 207/2010 è condizionata tale accettazione.

18.5 Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli articoli 239 e 240 del D. Lgs n. 163/2006. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del D. Lgs n. 163/2006. In tale calcolo non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del Contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del D. Lgs n. 163/2006, l'Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

18.6 Non sono considerate varianti, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 % per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del Contratto per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della





stipula del Contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.

ARTICOLO 19 - DIMINUZIONE DEI LAVORI

19.1 Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 132 del D. lgs n. 163/2006, la Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel Contratto, nel limite di un quinto dell'importo di Contratto, come determinato ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010 e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

19.2 L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 20 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

20.1 Le eventuali variazioni in aggiunta o in diminuzione sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi riportati nell'elenco prezzi a base di gara al netto del ribasso offerto.

20.2 Qualora si debbano eseguire categorie di lavori non previste nell'Elenco Prezzi contrattuale oppure adoperare materiali di specie diversa, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali secondo quanto disposto dall'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 21 - PENALI

21.1 La Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento, si riserva di applicare le penali di seguito dettagliate, fatto salvo ogni diritto al risarcimento dei maggiori danni, ai sensi dell'art. 1382 del C.C..

Penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010, incorre in una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori previsto al precedente art. 6.

Penale per ritardo nell'inizio dei lavori o nella ripresa in seguito alla sospensione

L'Appaltatore, inoltre, incorre in una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo:

- 1) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. n. 207/2010. In tal caso, la penale dell'1 per mille è applicata sull'importo netto contrattuale;
- 2) nella ripresa dei lavori in seguito alla sospensione degli stessi, rispetto alla data fissata dal Direttore





dei Lavori. In tal caso, la penale dell'1 per mille è applicata sull'importo dei lavori ancora da eseguire;

- 3) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. In tal caso, la penale dell'1 per mille è applicata sull'importo dai lavori di ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati.

Penali per inadempienze alle prescrizioni impartite, negli apposti verbali/ordini di servizio, dal Direttore dei Lavori

Qualora l'Appaltatore non adempia alle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori entro i termini e nei modi stabiliti negli appositi ordini di servizio, è prevista l'applicazione di una penale nella misura € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

Modalità di applicazione delle penali

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo al 10% dell'importo netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del D. Lgs n. 163/2006.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento in sede di pagamento delle rate di acconto ovvero del pagamento del conto finale. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 22- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

22.1 La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006, oltre che nei casi espressamente previsti nel Contratto.

a) Risoluzione ex art. 135 del D. Lgs n. 163/2006

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D. Lgs n. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di Procedura Penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice Penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque





interessati ai lavori contrattuali, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento propone alla Stazione Appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del Contratto. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

b) Risoluzione ex art. 136 del D. Lgs n. 163/2006

Gravi inadempienze (art. 136, commi 1-3 del D. Lgs n. 163/2006)

Qualora il Direttore dei Lavori accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto del Contratto tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del Contratto.

Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 136, comma 4, del D. Lgs n. 163/2006)

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione del Contratto, il Direttore dei Lavori assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori per i quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del Contratto.

c) Effetti della risoluzione del Contratto ex art. 135 e 136 del D. Lgs n. 163/2006

Nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei lavori rediga una relazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti. In sede di liquidazione finale dei lavori oggetto del Contratto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore





spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altra impresa l'appalto, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore deve provvedere a tutti gli incombeni che si rendano necessari ai fini della continuazione e dell'ultimazione dei lavori appaltati. L'Appaltatore è, quindi, tenuto al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree interessate dalle prestazioni contrattuali e delle relative pertinenze (ove esistenti) entro il termine all'uopo assegnato dalla Stazione Appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante può provvedere in via di autotutela, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno subito.

d) Clausola Risolutiva espressa ex art. 1456 Cod. Civ.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti capoversi, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., dandone comunicazione scritta all'Appaltatore mediante lettera trasmessa a mezzo raccomandata o pec, nei seguenti casi:

- a. qualora l'Appaltatore non ottemperi, almeno per due volte, alle prescrizioni e/o istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori ovvero non si attenga ai termini dallo stesso indicati;
- b. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- d. subappalto abusivo e violazione degli obblighi previsti in materia di subappalto;
- e. qualora il ritardo nell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010;
- f. qualora non venga prodotta l'autodichiarazione trimestrale attestante l'avvenuta corresponsione degli stipendi ai lavoratori impegnati nell'appalto e non venga comprovato l'effettivo adempimento degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato nell'appalto di cui al successivo art. 31 lett. h);
- g. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- h. violazione di quanto previsto dall'art. 15 del Contratto in materia di divieto di cessione del credito e del Contratto;
- i. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.





136/2020.

La risoluzione avrà effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

e) Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

f) Effetti della risoluzione del Contratto ex artt. 1454 e 1456 Cod. Civ.

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause contemplate ai precedenti capoversi d) ed e), l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs n. 163/2006, di provvedere a tutti gli incombeni che si rendano necessari ai fini della continuazione e dell'ultimazione dei lavori appaltati. Egli è, quindi, tenuto al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e delle relative pertinenze (ove esistenti) entro il termine all'uopo assegnato dalla Stazione Appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante può provvedere in via di autotutela, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno subito.

ARTICOLO 23 - RECESSO

23.1 Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs n. 163/2006.

ARTICOLO 24 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

24.1 L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel Contratto. Sono ammessi il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previste dall'art.118, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.

24.2 L'Appaltatore, nel chiedere l'autorizzazione al subappalto, deve allegare alla copia autentica del contratto, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di





collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Nel caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascun soggetto che compone l'RTI.

24.3 L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore o del cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. In caso di controversia insorta tra l'Appaltatore e i subappaltatori o cottimisti e fino alla risoluzione della stessa, la Stazione Appaltante potrà anche operare a garanzia in corrispondente detrazione sui successivi pagamenti in acconto o sulla rata di saldo dovuti all'Appaltatore, senza che lo stesso possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta. L'Appaltatore prende atto, altresì, che il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

24.4 L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche dei lavori subappaltati. L'Appaltatore dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Contratto, del Capitolato e di ogni altro documento allegato al Contratto.

24.5 Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento nonché il coordinatore della sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/2008 provvedono a verificare ognuno per la propria competenza il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

ARTICOLO 25 – PAGAMENTO SUBAPPALATORE

25.1 Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs n. 163/2006, la Stazione Appaltante non effettuerà il pagamento diretto dei subappaltatori. E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate da quest'ultimo, con l'indicazione delle ritenute a garanzia.

PARTE V COPERTURE ASSICURATIVE

ARTICOLO 26- CAUZIONE DEFINITIVA

26.1 L'Appaltatore (*ha prodotto*) la cauzione definitiva, di cui all'articolo 113 del D. Lgs n. 163/2006, sotto





forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a _____ *[da determinare in base al ribasso in sede di gara]* di quello contrattuale (fermo restando quanto previsto dall'art. 40, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006). Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di collaudo ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

26.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

26.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dall'escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 27 – COPERTURE ASSICURATIVE

27.1 L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006, a produrre contestualmente alla sottoscrizione del Contratto una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazioni Appaltante da rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati , ivi compresi quelli derivanti dal





danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 l'importo della somma assicurata corrisponde a quello del Contratto.

27.2 La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari ad Euro 500.000. Sono espressamente considerati terzi anche:

- la Stazione Appaltante ed i suoi dipendenti;
- la Direzione Lavori ed i suoi incaricati;
- eventuali subcontraenti dell'Appaltatore e loro dipendenti;
- gli incaricati della vigilanza ed i collaudatori.

27.3 La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

27.4 La Stazione Appaltante potrà chiedere all'Appaltatore una polizza di responsabilità postuma con durata da due a cinque anni a garanzia dei lavori eseguiti, a copertura del rischio per danni diretti ed indiretti al patrimonio derivanti dalla ricerca del guasto, dalla riparazione, dalla sostituzione e dal ripristino delle opere a regola d'arte o comunque in garanzia.

27.5 L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia. Nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali scoperti o franchigie non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

PARTE VI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE E DI SICUREZZA

ARTICOLO 28 – OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI

28.1 L'Appaltatore è obbligato:

- a) all'osservanza di tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali relativi ai dipendenti delle imprese edili in vigore per il tempo di esecuzione dei lavori ed è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme citate da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;





- b) al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- c) a presentare, alla Direzione dei Lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

ARTICOLO 29 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI

29.1 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

29.2 I pagamenti di cui al precedente capoverso eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

29.3 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al primo capoverso, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 30 – PIANI DI SICUREZZA

30.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla normativa sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore è tenuto ad accettare e osservare il piano di sicurezza e coordinamento allegato al Progetto. Tale piano deve essere trasmesso, a cura dell'Appaltatore, a tutte le imprese esecutrici e a tutti i lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori.

30.2 L'Appaltatore e ciascuna impresa esecutrice devono predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza, entro 20 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;





- b) il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

30.3 L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al precedente capoverso, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva verifica l' idoneità del piano operativo di sicurezza assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificando che le imprese adeguino, se necessario, i rispettivi piani di sicurezza.

30.4 Resta inteso che l'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici e di tutti i lavoratori autonomi operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti dalle singole imprese compatibili tra loro e coerenti con il piano operativo di sicurezza, redatto dal medesimo Appaltatore.

Il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) forma parte integrante e sostanziale del Contratto, anche se non materialmente allegato.

30.5 L'eventuale violazione dei suddetti piani, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

PARTE VII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 31 – ONERI APPALTATORE

31.1 Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

- a) l'allestimento di un cantiere attrezzato, con impianti a norma e in numero adeguato ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori;
- b) la recinzione e protezione del cantiere con sistemi idonei ad impedire il facile accesso di estranei nell'area del cantiere medesimo;
- c) la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione delle strade di cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
- d) la vigilanza e la guardiania del cantiere sia diurna che notturna, la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera, la buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo provvisorio;
- e) l'approntamento dei locali, all'interno del cantiere da adibire ad ufficio della direzione dei lavori ed assistenza, nonché dei locali e servizi per il personale;





- f) le spese per gli allacciamenti provvisori ai servizi pubblici e per le utenze (acqua, gas, elettricità, telefono, fognature ecc);
- g) tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza nell'espletamento delle pratiche nei confronti di Amministrazioni o Enti preposti al rilascio di autorizzazioni o licenze di esercizio ecc (es. VV.F. Enel, Telecom ecc)
- h) presentazione di un'autodichiarazione trimestrale attestante l'avvenuta corresponsione degli stipendi ai lavoratori impegnati nell'appalto e conseguente comprova dell'effettivo adempimento degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato nell'appalto.

ARTICOLO 32 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

32.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di C/C Bancario o postale acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A. appositamente dedicato/i alla commessa pubblica nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

32.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

32.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

32.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 33 - ELEZIONE DI DOMICILIO

33.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in _____ . Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante a mezzo pec entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.





33.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 34 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

34.1 sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- tutte le spese di bollo e di registro della copia del Contratto e dei documenti allegati;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, ecc) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori oggetto di appalto;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del cantiere dal giorno della consegna dei lavori fino a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.

ARTICOLO 35 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

35.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità". In caso contrario, si applicheranno le sanzioni ivi previste. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, durante l'esecuzione del Contratto, ivi comprese le variazioni relative ad eventuali subappaltatori o fornitori.

ARTICOLO 36 - FORO COMPETENTE

36.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 239 e 240 del D. Lgs n. 163/2006.

Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

ARTICOLO 37 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

37.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) il capitolato speciale d'appalto;
- b) gli elaborati grafici progettuali, le relazioni che compongono il Progetto;
- c) i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D. Lgs n. 163/2006;
- d) il cronoprogramma;
- e) le polizze di garanzia;
- f) offerta presentata dall'Appaltatore;





ARTICOLO 38 - DISPOSIZIONI FINALI

38.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

38.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

38.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, Legge n. 136/2010 e s.m.i. e il D.M. n. 145/2000 nella parte *ratione temporis* applicabile.

38.4 In caso di discordanza tra quanto previsto nel Capitolato e quanto previsto in Contratto prevale quest'ultimo.

Napoli,

ASIA Napoli S.p.A.

L'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 35 (Foro competente) del Contratto.



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315

Sede Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 735 15 85 • Fax +39 081 735 15 77 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637